

Modifica degli artt.11, co.2 e 20, commi 2 e 4, 23, co.1 del Regolamento Interno del C.S.M.

(Circolare n. P6088/2002 del 26 marzo 2002 - Deliberazione del 21 marzo 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 marzo 2002, ritenuto che, nell'ambito della trattazione delle complesse problematiche sottese all'applicazione all'attività consiliare delle disposizioni della legge n. 675/1996 in materia di tutela dei dati personali, appare opportuno enucleare e sottoporre all'attenzione del Consiglio, in particolare sotto il profilo delle modifiche regolamentari implicate, il tema dell'adeguamento delle forme di pubblicità degli atti all'evoluzione e alle potenzialità tecnologiche (informatiche e telematiche) fin d'ora disponibili per il C.S.M.;

considerato che al suddetto fine assumono rilievo le seguenti attuali disposizioni del Regolamento interno del C.S.M.:

S 11.2: "L'Ufficio studi provvede alla redazione del Notiziario del Consiglio";

S 15.2: "Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio";

S 20: "1. Il Consiglio pubblica un proprio Notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione: a) le vacanze degli uffici giudiziari; b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti artt. 13, 14 e 16; c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del Notiziario. 3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete. 4. La richiesta deve essere formulata entro trenta giorni dalla seduta a cui si riferisce";

S 23.1: "La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente";

S 28.4: "La relazione *[al Parlamento sullo stato dell'amministrazione della giustizia]* è trasmessa al Ministro della giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio Superiore della Magistratura o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse";

osservato che la pubblicazione degli atti consiliari nelle forme come sopra previste su supporto cartaceo comporta oneri finanziari notevoli (ogni numero del Notiziario con una tiratura di 10.000 copie ha un costo che si aggira su 10.329,00 Euro, pari a Lit. 20.000.000), a fronte dei quali non è affatto garantita la tempestività, e conseguentemente l'interesse e quindi l'efficacia, dell'informazione (i tempi tecnici di pubblicazione e trasmissione non possono infatti essere inferiori ad alcuni mesi), di talché: a) la pubblicazione dei posti vacanti è affidata ormai da oltre un decennio alla comunicazione mediante telefax (ed appunto perciò con delibera consiliare in data 7.11.2001 è stata soppressa tale pubblicazione sul Notiziario nel testo dell'art. 23.1 del R.I.) ; b) effettivo canale di generale informazione dei magistrati in ordine a circolari, risoluzioni, risposte a quesiti e pareri adottati dal C.S.M. nonché in ordine alle procedure di trasferimento e di ammissione agli incontri di studio organizzati dal C.S.M. ed ai concorsi per i posti direttivi è già in atto costituito dall'accesso al sito Intranet "cosmag.it";

ritenuto pertanto che la pubblicazione su supporto informatico degli atti del Consiglio è già allo stato in grado di soddisfare, più e meglio del supporto cartaceo attualmente utilizzato, la seguente pluralità di esigenze:

1. tempestività, completezza e trasparenza dell'informazione diretta ai magistrati presso i rispettivi uffici di servizio (comprese le sezioni distaccate dei tribunali

circondariali), con la sola esclusione delle materie trattate in sedute consiliari non pubbliche, secondo il disposto dell'art. 16.2 del R.I., ovvero di cui è altrimenti esclusa la divulgazione ai sensi della legge n. 675 / 1996;

2. evidenziazione, rispetto al complesso delle informazioni inserite in rete, mediante collocazione in appositi archivi ovvero adozione di speciali richiami grafici, di: **a)** delibere concernenti atti di portata generale del C.S.M. (circolari, risoluzioni, risposte a quesiti e pareri); **b)** verbali delle sedute consiliari in cui siano dibattute questioni di interesse generale o di particolare attualità ovvero per i quali vi sia richiesta di speciale pubblicità da parte di almeno tre componenti del Consiglio, ai sensi dell'art. 20.3 del R.I.; **c)** informazioni di servizio d'immediato interesse (pubblicazioni di vacanze, incontri di studio, avvisi di selezione di magistrati da destinare a incarichi speciali, ecc.);

3. accessibilità differenziata del complesso delle informazioni inserite in rete a seconda dei destinatari a due livelli:

- massima su Intranet, con riferimento a quanto indicato al precedente punto 1, e quindi con un netto ampliamento rispetto alle informazioni attualmente contenute nel Notiziario cartaceo, nei confronti dei magistrati (e del Ministero della giustizia);

- generale su Internet, esemplata sulla molteplicità dei siti istituzionali esistenti, mediante arricchimento dell'attuale sito del C.S.M., con riguardo ad informazioni appositamente selezionate fra quelle di cui al precedente punto 2, lett. *a* e *b* (ad es., oltre alle norme di Ordinamento giudiziario, relazioni sullo stato dell'amministrazione della giustizia, informazioni statistiche, comunicati stampa, risoluzioni su temi d'attualità d'interesse generale, pareri su disegni di legge, programmi annuali dei corsi di formazione e di aggiornamento e delibere concernenti iniziative di formazione a livello internazionale) nei confronti della generalità dei fruitori della rete (e quindi anche a favore di enti ed istituzioni, di cui alla circolare consiliare n. 8779 / 1988 (all.to n. 1, *n.d.r. l'allegato viene omissis*), attualmente destinatari del Notiziario);

osservato che i mezzi tecnici a disposizione consentono l'immediata attuazione del sistema di pubblicità informatica degli atti consiliari sopra delineato e quindi la soppressione della pubblicazione nella sua attuale forma su supporto cartaceo del Notiziario, che invece, a prescindere dall'impostazione grafica ed inteso come flusso continuo di notizie opportunamente evidenziate nelle pagine web del sito Internet e dell'Intranet, è destinato a permanere;

ritenuto che l'adeguamento del sistema di pubblicità dell'attività del C.S.M. alle nuove tecnologie disponibili, e già attualmente utilizzate, non esclude, per particolari materie ed atti, che il Consiglio deliberi di volta in volta la pubblicazione su supporto cartaceo, alla stregua delle disposizioni regolamentari come in dispositivo modificate;

rilevato che, procedendosi all'abrogazione della circolare consiliare n. 8779/1988, che attualmente disciplina la pubblicazione del Notiziario, occorre tuttavia:

- ribadire il principio per cui il sistema di pubblicità degli atti del C.S.M. assolve, oltre ad una funzione informativa, alla funzione di garantire un'adeguata conoscibilità e trasparenza delle decisioni assunte e dei criteri e processi di loro adozione;

- precisare che la scansione in sezioni dell'attuale Notiziario (risoluzioni e delibere generali; notizie su concorsi, vacanze, tramutamenti, nomine, incarichi, ecc.; verbali consiliari per i quali è stata disposta particolare pubblicità) sarà conservata e trasposta nell'istituzione di archivi specifici appositamente denominati nella pagina web;

- prevedere che, ferma la competenza generale riservata all'Ufficio studi dall'art. 11.2 del Regolamento interno in ordine alla pubblicazione del Notiziario, la competenza a disporre nei confronti dell'Ufficio automazione del Consiglio la tempestiva inserzione in rete delle delibere previste dall'art. 20.1 del R.I. fa capo al Segretario generale, che a tal fine si avvale dei Magistrati segretari secondo le rispettive competenze;

ritenuto che, quanto alla pubblicità della messa a concorso dei posti vacanti

considerata dall'art. 23.1 del Regolamento interno, a seguito dell'abrogazione deliberata in data 8.11.2001 del richiamo al Notiziario del C.S.M. (per constatata inefficacia dello strumento cartaceo), è opportuno riservare al Consiglio l'adozione in generale di ulteriori idonee forme di pubblicità atte a garantire la generalità e tempestività dell'informazione, in tale locuzione ricomprendendosi sia la pubblicazione mediante Intranet che mediante telefax;

considerato che la contrazione dei tempi di utile attuazione della pubblicità degli atti è connaturata alle odierne esigenze informative interne ed esterne al corpo della magistratura nonché alle caratteristiche dello strumento informatico adottato, pare opportuno ridurre a quindici giorni il termine previsto dall'art. 20.4 del R.I. per la richiesta da parte dei Consiglieri di speciale pubblicità dei verbali consiliari;

ritenuto che, in relazione agli uffici giudiziari ove non è ancora stata attuata, ovvero attivata, la cablatura (così da consentire a ciascun magistrato l'accesso individualizzato alle reti informatiche dal proprio computer installato presso l'ufficio), ai magistrati che non dispongano altrimenti di accesso individualizzato da p.c. in loro personale dotazione e ai magistrati che non utilizzano strumenti informatici, è necessario prevedere che, sotto la responsabilità del dirigente amministrativo e la sorveglianza del Capo dell'ufficio, siano effettuati con cadenza almeno settimanale il monitoraggio e la diffusione in cartaceo in forma circolare delle novità inserite e riprodotte a stampa dall'Intranet del C.S.M.;

ritenuto che, al fine di dare corretta attuazione alla precedente previsione, presso gli uffici dovranno essere acquisite le dichiarazioni dei magistrati che dispongono dell'accesso individualizzato all'Intranet, da p.c. in loro personale dotazione, ai fini dell'esclusione nei loro confronti della predetta forma di comunicazione su supporto cartaceo;

ritenuto che, al medesimo fine, il C.S.M. provvederà alla trasmissione periodica a ciascun ufficio dell'elenco dei magistrati in servizio che hanno ottenuto l'accesso individuale all'Intranet;

tanto premesso,

d e l i b e r a

1. di pubblicare il Notiziario in via ordinaria su supporto informatico mediante l'Intranet del C.S.M., con le modalità indicate in premessa, in sostituzione, con decorrenza dall'effettiva realizzazione tecnica, della forma cartacea finora utilizzata;
2. di utilizzare in via ordinaria il sito Internet del C.S.M. per l'effettuazione della pubblicità generale ed istituzionale dell'attività consiliare, con le modalità e i contenuti indicati in premessa (v. punti 1 - 2 - 3 della parte motiva);
3. di disporre che, a cura degli uffici giudiziari, siano effettuati, con cadenza almeno settimanale, il monitoraggio e la diffusione su supporto cartaceo ed in forma circolare delle novità inserite e riproducibili a stampa dall'Intranet del C.S.M. a tutti i magistrati, escludendo progressivamente dal novero dei destinatari quelli che dichiarino o risultino, sulla base degli accertamenti effettuati, disporre di accesso individualizzato a detta rete da p.c. in loro personale dotazione;
4. di approvare le seguenti modifiche del Regolamento interno del Consiglio:
 - a) sostituzione nel 2° comma dell'art. 11 alla parola «redazione» della parola «pubblicazione»;
 - b) sostituzione nel 2° comma dell'art. 20 alle parole «alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del Notiziario» delle parole «a forma, struttura, periodicità e destinatari del

Notiziario»;

- c) sostituzione nel 4° comma dell'art. 20 alla parola «trenta» della parola «quindici»;
- d) aggiunta nel 1° comma dell'art. 23 dopo le parole «individua i posti vacanti che devono essere coperti e» le parole «, salva l'adozione di ulteriori idonee forme di pubblicità atte a garantire la generalità e tempestività dell'informazione»;
- e) soppressione nel 1° comma dell'art. 23 delle parole «tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente».